



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 marzo 2021

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Cittadella (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Cittadella sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 4777 del 12 febbraio 2021), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. Cdc. n. 05779 del 5 marzo 2021.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	7.140.262,21	7.050.726,73
Equilibrio di parte capitale	3.902.938,90	3.306.978,79
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	11.043.201,11	10.357.705,52

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	9.198.879,32	11.123.284,74
Residui attivi	26.171.946,18	29.556.650,69
Residui passivi	2.938.482,76	4.222.578,40
FPV _S - parte corrente	494.769,67	796.332,29
FPV _S - parte capitale	6.372.131,91	4.492.193,64
Risultato di amministrazione	25.565.441,16	31.168.831,10
Totale accantonamenti	13.113.324,47	17.915.325,37
Di cui: FCDE	9.878.637,16	14.933.628,85
Totale parte vincolata	5.327.789,02	5.194.842,21
Totale parte destinata agli investimenti	4.327.593,84	5.583.163,97
Totale parte libera	2.796.733,83	2.475.499,55

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	728.996,49	201.688,50	27,67%	2.578.239,06	1.682.662,17	65,26%
Tit.1 competenza	6.823.334,08	4.772.403,01	69,94%	6.662.558,21	5.782.046,19	86,78%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	14.099.228,79	2.856.581,24	20,26%	20.321.168,33	3.112.165,93	15,31%
Tit.3 competenza	15.676.339,13	6.294.383,39	40,15%	15.028.215,85	6.377.680,83	42,44%

L'organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

		Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale		9.198.879,32	11.123.284,74
Anticipazione di tesoreria		0,00	0,00
Cassa vincolata		363.231,57	22.745,35
Tempestività dei pagamenti		-0,24 giorni	-0,86 giorni

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	17.673.542,33	16.417.589,33

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini nell'esercizio 2018, ma in ritardo nell'esercizio 2017 (approvazione avvenuta il 29/5/2018);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, anche se l'Ente ha proceduto a riconoscerne per 32.165,65 nel 2017 e per 23.036,30 nel

2018 per sentenze esecutive;

- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente è stato oggetto di una verifica ispettiva operata da RGS nel periodo 3/10/2016 - 11/1/2017;

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 178/2019/PRSP, con la quale la Sezione:
 - 1) invitava l'Amministrazione al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
 - 2) in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione degli accantonamenti, raccomandava all'Amministrazione comunale di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, l'adequatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
 - 3) raccomandava all'Amministrazione di effettuare una attenta disamina dei residui attivi in occasione del riaccertamento ordinario, al fine di assicurare il mantenimento soltanto di quelli effettivamente sussistenti nonché di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente la riscossione delle entrate, in particolare di quelle derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada;
 - 4) invitava l'Amministrazione ad adottare le misure idonee a definire le questioni ancora sospese rilevate dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dal 3 ottobre 2016 all'11 gennaio 2017, da comunicare a questa Sezione la quale si riservava, comunque, di effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti in occasione dell'esame delle risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2016 e successivi.
- Rendiconto 2016: deliberazione n. 58/2020/PRSP, con la quale la Sezione:
 - 1) rilevava la tardiva approvazione del rendiconto 2016 avvenuta in data 14.06.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2017;
 - 2) rilevava l'elevata incidenza delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada sulle entrate correnti e nel complesso sugli equilibri di bilancio e ne raccomandava un costante e attento monitoraggio anche con particolare riferimento alla quantificazione del relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - 3) rilevava il basso tasso di realizzo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e chiedeva - in tempi compatibili con le attuali difficoltà amministrative derivanti dall'emergenza sanitaria - la trasmissione di una relazione sulle attività svolte dal Comune finalizzate al superamento di tale criticità;
 - 4) accertava l'assenza di fondi liberi nel risultato di amministrazione;
 - 5) raccomandava l'attento monitoraggio della situazione debitoria pro-capite;
 - 6) rilevava la presenza di organismi partecipati in perdita, società Zitac S.p.A.

posta in liquidazione dal 16/12/2016 e la mancata costituzione del relativo fondo perdite societarie nel risultato di amministrazione;

- 7) rilevava la mancata adozione di appositi indicatori e la mancata formalizzazione, tramite report, delle verifiche effettuate in riferimento ai controlli interni ex artt. 147 e successivi del TUEL;
- 8) invitava a comunicare a questa Sezione – ugualmente in tempi compatibili con l'emergenza sanitaria - le risultanze e/o il completamento delle azioni poste in essere al fine di ottemperare a quanto rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dal 3 ottobre 2016 all'11 gennaio 2017, evidenziando il relativo impatto negli equilibri di bilancio e nei rendiconti successivi.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di

mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Cittadella si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione rendiconto 2017

In sede istruttoria si è rilevata la tardiva approvazione del rendiconto 2017, avvenuta il 29/05/2018, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del Tuel.

Nella nota acquisita al prot. Cdc. n. 05779 del 5 marzo 2021 si è attestato che *“nel periodo*

dal 01/05/2018 al 29/05/2018 non sono state effettuate assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-quinquies e octies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016”.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Gestione residui- riscossione-sforamento parametro deficitarietà n. 2 e P8

Si evidenzia, con riferimento all’esercizio 2017, un accumulo dei residui attivi, aumentati da 16.749.478,51 euro all’1/1/2017 a 29.556.650,69 euro al 31/12/2018, con conseguente sforamento dei parametri deficitari n. 2 (*Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo solidarietà*), per un valore pari al 50,8%.

Si rileva altresì il superamento, sempre relativamente all’esercizio 2018, del parametro obiettivo P8 “*Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)*”, che ha assunto un valore pari a 42,97%, inferiore al valore minimo pari al 47%.

Per quanto concerne il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, nella citata nota acquisita al prot. Cdc. n. 05779 del 5 marzo 2021 si è affermato che “*si deve dare atto che la copertura del FCDE è passata dal 42,98% del 2016 al 58,64% al 31/12/2019 per la totalità dei residui e, in particolare, dal 48,81% del 2016 al 66,74% al 31/12/2019 per il CDS, in linea con il trend delle riscossioni e dei mancati introiti; a tal proposito si veda la tabella seguente e la tabella allegata sull’andamento delle riscossioni del CDS.*

Si ritiene pertanto che non vi sia stata un’espansione ingiustificata dell’avanzo disponibile”.

Anno	Tot. residui	F.C.D.E.	%	Tot. Residui C.D.S.	F.C.D.E. su C.D.S.	%
2016	16.608.911,74	7.138.371,93	42,98	13.071.047,39	6.379.430,31	48,81
2017	26.068.919,43	9.878.637,16	37,89	18.897.752,76	8.564.451,06	45,32
2018	29.450.253,31	14.933.628,85	50,71	23.990.386,28	13.079.817,63	54,52
2019	34.554.223,20	20.261.686,35	58,64	27.450.072,29	18.319.335,54	66,74

Il Collegio raccomanda pertanto per i prossimi esercizi finanziari di prestare particolare attenzione ai parametri in questione, che sono indicativi di criticità nella capacità di riscossione, nonché di procedere al riaccertamento ordinario dei residui con la massima diligenza e di provvedere all’accertamento delle entrate nel pedissequo rispetto di quanto previsto dall’All. 4/2- punto 3- al D. lgs. n. 118/2011, secondo cui “*l’accertamento*

costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;*
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- d) l'ammontare del credito;*
- e) la relativa scadenza.*

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito”.

Limite di indebitamento - art. 204 TUEL

In sede istruttoria si è rilevato che l'Ente ha rilasciato una garanzia fideiussoria in favore di Cittadellasport Srl, rilasciata con DCC n. 69/2001 per il valore di 2.300.000.000 lire (ovvero euro 1.187.850,87), oggetto di due proroghe quindicinali con scadenza posticipata al 04/02/2046, nonché in favore della Cooperativa Aurora, concessa con DCC n. 66/2009 per 10 anni, per la somma di euro 150.000,00, con scadenza 5 settembre 2019.

Si è pertanto chiesto all'Ente ed all'organo di revisione di relazionare in merito alla eventuale contrazione di nuovo indebitamento dal 2013 ad oggi, nonché di fornire un dettagliato prospetto dimostrativo del calcolo di cui all'art. 204 del TUEL.

Nella citata nota acquisita al prot. Cdc. n. 05779 del 5 marzo 2021 si è confermato che *“l'Amministrazione Comunale è dal 2005 che non contrae nuovi mutui per investimenti.*

Si riporta di seguito un dettaglio dell'importo degli interessi per mutui e dei dati ai fini del calcolo dell'art. 204 del TUEL.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totale entrate titoli I II III del rendiconto del penultimo anno precedente	13.193.803,93	13.150.438,13	15.357.536,13	16.776.005,95	22.930.077,12	20.601.190,65	23.013.056,06
Interessi per mutui	1.134.821,71	1.084.464,87	1.031.613,24	976.877,57	921.697,61	863.827,76	784.080,53
	8,60%	8,25%	6,72%	5,82%	4,02%	4,19%	3,41%
Interessi su mutui garantiti dal comune stanziati in bilancio	37.521,00	34.681,00	31.711,00	28.611,00	25.359,00	21.962,00	18.410,00

Per quanto concerne gli interessi su mutui garantiti dal comune, questi non sono stati ricompresi nel conteggio dei limiti all'indebitamento nei consuntivi, in quanto gli stessi a consuntivo non sono stati impegnati perché non è stato necessario farlo.

Inoltre come precisato da codesta rispettabile Corte dei Conti non vengono effettuati accantonamenti nell'avanzo in quanto, come precisa la norma (articolo 167, comma 3 del TUEL) si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Si precisa che le garanzie rilasciate a favore di Cittadellasport Srl e alla Cooperativa Aurora sono relative ad immobili di proprietà dell'Ente e pertanto a fronte di eventuali passività l'Ente dispone del patrimonio”.

La Sezione prende atto della mancata contrazione di mutui a partire dal 2005; rammenta tuttavia che l'art. 204, comma 1, del TUEL dispone che “oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.

L'ultimo periodo del comma citato prevede dunque espressamente che l'unica possibilità di escludere le garanzie prestate dal limite di indebitamento risiede nell'accantonamento

dell'intero importo del debito garantito. Se dunque l'Ente ha facoltà di accantonare somme ai sensi dell'art. 167 del TUEL, il mancato accantonamento dell'intero importo garantito si riflette sul limite ex art. 204 TUEL, contraendo la capacità di indebitamento futura. La Sezione invita pertanto l'Ente e l'organo di revisione a procedere alla verifica delle modalità di calcolo del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del d.lgs. n. 267/2000 e, laddove necessario, ad adottare le opportune misure correttive.

Organismi partecipati

Con riferimento agli organismi partecipati, il comune di Cittadella detiene una partecipazione del 58,75% nella società *Zitac S.p.A.*, che a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/11/2016 è stata posta in liquidazione volontaria con decorrenza 16/12/2016. Negli esercizi 2017 e 2018 il patrimonio netto di tale società è rispettivamente pari a € - 7.322.732 e a € - 7.148.000.

Nella citata nota acquisita al prot. Cdc. n. 05779 del 5 marzo 2021 si è rilevato che *“al 31.12.2019 il bilancio della società Zitac Spa in Liquidazione si è chiuso con un utile di euro 234.125,73 e tale risultato è stato destinato a parziale copertura delle perdite precedenti.*

Nel 2020 è prevedibile una perdita dovuta anche all'impatto negativo dell'epidemia da Covid – 19 sulla domanda di aree edificabili industriali, artigiane e commerciali.

Si allega situazione aggiornata della società Zitac Spa in liquidazione al 30.09.2020.

Si conferma l'accantonamento nell'avanzo di amministrazione della somma totale di €. 3.065.297,22 relative rispettivamente a €. 2.937.788,02 (fideiussione) ed €. 127.209,20 (quota sociale).

Per quanto concerne le eventuali perdite oltre le somme suddette si precisa che la società ZITAC è una Spa e pertanto l'Ente risponde nei limiti del capitale conferito”.

Nel prendere atto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che la società in argomento è stata posta in liquidazione, la Sezione rammenta comunque quanto già rappresentato nella deliberazione n. 58/2020/PRSP, ovvero che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche).

Azioni conseguenti alla verifica ispettiva effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato

Il comune di Cittadella è stato oggetto di verifica ispettiva da parte della Ragioneria Generale dello Stato, svoltasi tra il 03.10.2016 e il 11.05.2017, i cui esiti finali risultano pervenuti a questa Sezione in data 09.02.2018 (prot. Cdc n. 972/2018) e già esaminati in sede di analisi sul questionario Rendiconto 2015 (deliberazione n. 178/2019/PRSP del 27.09.2018). A seguito di tale deliberazione l'Amministrazione comunale ha provveduto a fornire aggiornamenti con la nota del 26.07.2019 trasmessa a mezzo Pec (acquisita a prot. Cdc. n. 8159 in pari data), in particolare con riferimento ad alcune problematiche inerenti alla spesa del personale, criticità che risultano già all'attenzione della competente Procura regionale della Corte dei conti.

Successivamente all'emanazione della deliberazione di questa Sezione n. 58/2020/Cittadella/PRSP, il Comune, come richiesto nel dispositivo della citata delibera, ha trasmesso la nota acquisita al prot. Cdc n. 3110 del 12.6.2020, nella quale si legge che *“si conferma quanto già riportato nel ricalcolo dei fondi che sono stati rideterminati sia per il personale dipendente che per il fondo destinato ai dirigenti e si ribadisce in questa sede il contenuto della nota del 26.07.2019 trasmessa a mezzo Pec (acquisita a prot. Cdc. n. 8159 in pari data), con riferimento alle problematiche inerenti alla spesa del personale.*

L'Amministrazione comunale conferma in questa sede quanto riportato nella citata nota del 26.07.2019 ovvero di aver provveduto con determinazione n. 912 del 2.10.2017, a firma del Segretario Generale, a conformarsi ai rilievi ispettivi rideterminando i fondi dall'anno 1996 al 2016.

A seguito di tale determinazione l'Ente ha provveduto:

- con note Prot. 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597 e 2599 del 22.1.2018 e con note Prot. 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273 del 21.1.2019 agli atti stragiudiziali di significazione, diffida e reiterazione di precedenti atti di costituzione in mora di tutti i dirigenti interessati;*
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23.4.2018 ad attivare, a tutela degli interessi dell'Ente “ogni iniziativa, anche giudiziale, per il recupero delle somme indebite erogate a personale con qualifica dirigenziale a titolo di retribuzione di posizione e risultato, negli anni dal 2003 al 2016, di cui alla vertenza n. 687/2012/Min – Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sez. Giur. per il Veneto”;*
- con determinazione n. 609 del 20.6.2018, integrata con determinazione n. 930 del 9.10.2019, assunte dal Segretario Generale, ad affidare il servizio di assistenza legale al Comune di Cittadella nell'attività di recupero delle somme indebite erogate a personale con qualifica dirigenziale a titolo di retribuzione di posizione e risultato, negli anni dal 2003 al 2016 agli avvocati Francesco Furlan e Boris Cagnin e al prof. avv. Andrea Bollani. I succitati legali hanno provveduto a depositare presso il Tribunale di Padova, sezione lavoro, ricorso ex art. 414 cp.c. per il recupero dell'indebita restituzione corrisposta agli ex dirigenti. Il ricorso ha preso il numero 46/2020 R.G. ed è stato affidato al G.L. dott. F. Perrone.*

Con sentenza n. 298/2019 la Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale

d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale promosso dal Procuratore regionale (giudizio n. 50313) e rigetto dell'appello principale (giudizio n. 50298) nonché di quello incidentale (giudizio n. 50597) – ha condannato i revisori dei Conti Sigg. Fante, Toffanello e Bevilacqua al risarcimento del danno a favore del Comune di Cittadella, quantificato in € 15.421,16, oltre rivalutazione monetaria e interessi, più € 7.393,64 da pagare in solido, a carico di ciascun revisore. Il Comune ha provveduto, con note Prot. 42192, 42193 e 49194 del 9.12.2019, alla messa in mora dei succitati revisori per le cifre di cui in sentenza. Ad oggi risulta il pagamento effettuato da parte del dott. Michele Fante, che ha versato in data 19.12.2019 l'importo di € 16.242,68.

Per quanto riguarda l'attuale situazione circa l'irregolare utilizzo dei contratti a termine per dirigenti extra dotazione organica, per il quale è in corso un'indagine da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, l'Amministrazione, a seguito delle dimissioni del Dirigente Comandante ha esperito, a seguito di una riorganizzazione generale dell'Ente, un concorso per dirigente a tempo indeterminato per il neo istituito 4° settore che comprende oltre alla Polizia Locale ed al Distretto PD1A, unità funzionali quali la Protezione Civile, la Vigilanza territoriale, la Viabilità, i Servizi Demografici, Statistici e Cimiteriali, i Servizi Sociali, i Lavoratori Pubblica Utilità e l'Edilizia Residenziale Pubblica. Le procedure concorsuali sono state concluse e, a breve verrà ultimato l'iter documentale per procedere all'assunzione del Dirigente.

La riorganizzazione dell'Ente prevede ora 4 Settori dove si è mantenuta la posizione di un dirigente ex art. 110, comma 1 al 3° settore – Lavori Pubblici Edilizia Privata. Sono previsti invece dirigenti a tempo indeterminato per il 2° Settore Economico Finanziario e per il citato 4° Settore (ex art. 110, comma 2 dapprima previsto per il posto di Comandante della Polizia Locale-Distretto PD1A all'interno della relativa unità funzionale).

Si ribadisce pertanto che il lavoro di verifica e revisione dei fondi ha avuto riflessi sul bilancio dell'Ente fin dal bilancio 2016, portando l'ammontare del fondo dei dirigenti da € 212.029,33 (importo precedente alla prima verifica eseguita) agli € 102.570,44 attualmente previsti, frutto del ricalcolo dei fondi dal 1996 al 2016.

La determinazione n. 912/2017 del 2.10.2017 relativa a “Fondi annuali per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente: ricalcolo dei fondi dal 1996 al 2016, costituzione del fondo per l'anno 2016 e contestuale presa d'atto dell'indebito erogato a titolo di retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti” è stata inviata con nota Prot. 36530 del 30.1.2017 alla Procura Regionale della Corte dei conti e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto in sede di relazione al MEF sugli elementi segnalati a seguito dell'ispezione”.

Si prende atto di quanto rappresentato, significando che le criticità segnalate dalla Ragioneria Generale dello Stato risultano già all'attenzione della competente Procura regionale della Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Cittadella (PD):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017;
- rileva il superamento nel 2017 del parametro di deficitarietà n. 2 e nel 2018 del parametro di deficitarietà P8, raccomandando di procedere al riaccertamento ordinario dei residui con la massima diligenza e di provvedere all'accertamento delle entrate nel pedissequo rispetto di quanto previsto dall'All. 4/2- punto 3- al D. lgs. n. 118/2011;
- invita l'Ente e l'organo di revisione a procedere alla verifica delle modalità di calcolo del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del d.lgs. n. 267/2000 e, laddove necessario, ad adottare le opportune misure correttive;
- raccomanda un attento monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati, con particolare riferimento alla società Zitac S.p.A. in liquidazione;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cittadella (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini